

## DISCIPLINARE DI GARA

### PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E SERVIZI CONNESSI.

CIG 7660988F47

#### 1. PREMESSA.

Con determinazione a contrarre del Direttore Tecnico Operativo Massimo Pedercini n. 46/2018/MP del 17/10/2018, Garda Uno ha deliberato di affidare la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e servizi connessi.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito denominato anche per brevità “Codice”).

Il luogo di svolgimento del servizio è il bacino di riferimento comprendente i comuni Soci per i quali Garda Uno S.p.a. gestisce il servizio igiene urbana.

CIG 7660988F47.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Direttore Tecnico Operativo Servizio Igiene Urbana, Massimo Pedercini.

#### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

##### 2.1. DOCUMENTI DI GARA.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, comprensivo dei seguenti elaborati:
  - a) Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento della fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e servizi connessi;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.gardauno.it>, sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti.

##### 2.2. CHIARIMENTI.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC [protocollo@pec.gardauno.it](mailto:protocollo@pec.gardauno.it), entro e non oltre il 13/11/2018.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.gardauno.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### 2.3. COMUNICAZIONI.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollo@pec.gardauno.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto è costituito da un unico lotto in conseguenza della necessità di garantire l'omogeneità di condizioni di esecuzione e di prezzi nei diversi Comuni serviti, nonché alla necessità di ottimizzare l'organizzazione logistica sull'intero bacino territoriale di riferimento.

La procedura di gara ha per oggetto l'affidamento della **“Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e servizi connessi”**.

L'appalto, disciplinato dallo specifico capitolato speciale, consiste nella fornitura alla pompa, con le modalità “Servito” e “Self Service – Non servito”, di carburanti per autotrazione (benzina super senza piombo e gasolio per autotrazione) necessari per gli approvvigionamenti di alcuni dei veicoli della stazione appaltante, da eseguirsi presso le stazioni di servizio del soggetto economico aggiudicatario.

La fornitura di carburanti delle due tipologie in uso dovrà essere eseguita esclusivamente mediante l'utilizzo di scheda “fuel-card”.

La fuel card deve consentire il rifornimento di carburante, senza alcun pagamento all'atto del prelievo alla stazione di rifornimento, in tutte le stazioni di rifornimento contraddistinte dal nome commerciale, il logo e/o ogni altro segno distintivo dell'appaltatore:

- di cui dispone l'offerente, con le caratteristiche indicate all'art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto;
- presenti nell'intera sede stradale e autostradale italiana.

Le stazioni di rifornimento di cui dispone l'offerente, con le caratteristiche indicate all'art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto, dovranno essere quindi già abilitate all'accettazione della fuel card o da abilitare entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione all'operatore economico risultante primo in graduatoria.

Resta inteso che le stazioni di rifornimento di cui dispone l'offerente, con le caratteristiche indicate all'art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto, potrà variare solo in aumento e non potrà essere ridotto durante l'esecuzione del contratto.

Costituisce parte integrante e sostanziale della fornitura, e quindi risulta a carico dell'aggiudicatario, il servizio di reportistica mensile delle forniture eseguite, con report contenenti informazioni di dettaglio relativamente alle forniture eseguite, così come descritto nel capitolato speciale di appalto.

Il quantitativo di carburante presunto oggetto dell'appalto è il seguente:

Tipologia carburante	Litri (q.tà stimata biennale)
Benzina Super Senza Piombo	62.000

Gasolio autotrazione	62.000
----------------------	--------

Copertura finanziaria: fondi di bilancio della Stazione Appaltante.

#### 4. DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO.

Il contratto ha la durata di 24 mesi, a partire dal 01/01/2019 con eventuale possibilità di rinnovo di ulteriori 24 mesi, da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al punto 3 del capitolato speciale di appalto.

L'appaltatore si obbliga a eseguire le forniture oggetto dell'appalto, fino alla concorrenza dell'importo del contratto.

Il contratto dovrà considerarsi concluso al realizzarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) qualora sia stato raggiunto prima della scadenza di cui al primo comma del presente articolo il valore massimo del contratto;
- b) qualora sia decorso il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla stipula del contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alla scadenza del periodo contrattuale di cui al primo comma del punto 2, per ulteriori 24 mesi, alle condizioni e patti contenuti nell'originario contratto.

Tale facoltà dovrà essere esercitata da parte della stazione appaltante entro la fine del mese precedente a quello di scadenza del contratto.

L'importo presunto delle prestazioni oggetto del presente capitolato è di € 165.000,00 (iva esclusa).

Non essendo possibile preventivare l'esatto ammontare delle quantità di carburante che si andranno ad acquistare, il valore complessivo dell'appalto è stato stimato sulla base di valori quantitativi storici aziendali, sulla scorta dei consumi rilevati negli ultimi 12 mesi.

Il valore complessivo stimato dell'appalto, posto a base di gara, IVA esclusa, è stato quantificato moltiplicando le quantità presunte per il prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi (prezzo al consumo al netto di iva) di Benzina Super Senza Piombo e Gasolio auto del 15/10/2018, pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/prezzi/mercati-dei-carburanti/struttura-del-prezzo-medio-nazionale-dei-prodotti-petroliferi>):

Tipologia carburante	Litri q.tà stimata biennale	Prezzo medio nazionale del 15/10/18 €/litro	Importo biennale stimato
Benzina Super Senza Piombo	62.000	1,365	€ 84.630,00
Gasolio autotrazione	62.000	1,284	€ 79.608,00
<b>Totale biennale stimato</b>			<b>€ 164.238,00</b>
<b>Totale biennale stimato arrotondato</b>			<b>€ 165.000,00</b>

Nel corso del periodo di durata contrattuale, la stazione appaltante si riserva il diritto di aumentare l'importo della prestazione richiesta all'appaltatore del 100% (cento per cento), agli stessi prezzi oggetto dell'appalto principale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Di conseguenza il valore opzionale delle prestazioni da fornire nel periodo di durata biennale del contratto è pari a € 165.000,00 ed il valore complessivo dell'appalto posta a base di gara, sommando le prestazioni certe a quelle opzionali, diviene pari a € 330.000,00.

Qualora la stazione appaltante si avvalga del rinnovo contrattuale di cui al precedente art. 3, l'importo stimato dell'appalto, comprensivo del valore opzionale delle prestazioni da fornire di cui al precedente capoverso nonché del periodo di rinnovo contrattuale, risulterà essere pari a € 660.000,00.

#### 5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- d) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- e) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ.**

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

### **7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ FINANZIARIA.**

Non viene richiesto alcun requisito di capacità finanziaria.

### **7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.**

a) **Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito, nell'ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara, forniture analoghe per un importo complessivo nel triennio non inferiore a euro 250.000,00.=.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, la comprova del requisito avviene mediante la acquisizione tramite AVCPASS da parte dell'operatore economico:

- dell'originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- di ogni altro mezzo di prova ritenuto idoneo, a comprova della dimostrazione del possesso del requisito dichiarato.

### **7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito di cui al punto 7.3 lett. a)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. La mandataria dovrà partecipare al raggruppamento ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

## **INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. consorzio e ciascuna delle imprese consorziate esecutrici.

Il **requisito di cui al punto 7.3 lett. a)** potrà essere comprovato ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 2, del Codice.

## **8. AVVALIMENTO.**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **9. SUBAPPALTO.**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo l'allegato **Modello D**), da compilare nelle parti pertinenti.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA.

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo totale dell'appalto posto a base d'asta e precisamente di importo pari ad € 13.200,00.=, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Ubi Banca Spa – Agenzia di Salò – IBAN IT69U 03111 55182 000000012840.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO.

Vista la natura dell'appalto, non è previsto il sopralluogo.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 20/12/2017 n. 1300 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

Il concorrente dovrà presentare, con le modalità richieste nel presente disciplinare di gara, la propria documentazione amministrativa e l'offerta economica, redatte in lingua italiana e contenute in un unico plico esterno sigillato.

Il plico esterno dovrà riportare la denominazione o ragione sociale del concorrente, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del concorrente, oltre alla seguente dicitura: **"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – CIG 7660988F47"**.

Nel caso di Associazione d'impresе dovrà essere indicato il nominativo di tutte le imprese associate e i riferimenti della sola impresa mandataria.

Il plico unico dovrà essere adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura e contenere:

**BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**BUSTA "B" – OFFERTA ECONOMICA**

A pena di esclusione la BUSTA "B" dovrà essere adeguatamente sigillata sui lembi di chiusura.

Tale plico (contenete le buste A e B) dovrà tassativamente pervenire, con le modalità di inoltro a libera scelta dei concorrenti, **entro le ore 12:00 del 23/11/2018**, al seguente indirizzo:

Società	Garda UNO S.p.A.		ufficio	Protocollo
Indirizzo	Via Italo Barbieri		Num.	20
CAP	25080	Località	Padenghe S/G	Provincia
				BS

In caso di consegna a mano l'Ufficio Protocollo è aperto nei seguenti giorni ed orari:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 12,00.

In tal caso l'ufficio citato potrà rilasciare ditta apposita ricevuta.

Non saranno accettate consegne che risultino effettuate in giorni, orari o luoghi diversi da quelli sopraindicati.

Non verranno aperti i plichi che non risultino pervenuti entro il termine di cui sopra o che non risultino inviati con le modalità indicate.

Oltre il termine sopra indicato, non è valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni richieste possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.gardauno.it>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.**

La busta dovrà riportare la dicitura "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e contenere all'interno:

**1. DGUE** – Documento di Gara unico Europeo (**UTILIZZARE MODELLO A**) sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Il DGUE allegato dalla amministrazione prevede già barrate alcune parti che non devono essere compilate.

**Ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice e del Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'operatore economico dovrà inserire all'interno della busta contenente la documentazione amministrazione un supporto informatico (CD-ROM, penna USB, etc.) al cui interno deve essere presente il DGUE in formato elettronico firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore.**

Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti minimi richiesti ovvero:

1. Il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
2. L'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
3. Aver eseguito, nell'ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara, forniture analoghe per un importo complessivo nel triennio non inferiore a euro 250.000,00.=.

A tal fine si chiede all'operatore economico di indicare presso quale committente abbia realizzato tale fornitura indicando il nome del committente, l'oggetto del contratto, l'importo contabilizzato e la data di esecuzione del contratto.

**2. DICHIARAZIONE (UTILIZZARE MODELLO B)** sottoscritta da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima) attestante:

2.1) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal Decreto 56/2017, di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f-bis, del D.Lgs. 50/2016;

2.2) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal Decreto 56/2017, di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f-ter, del D.Lgs. 50/2016;

2.3) (in caso di associazione temporanea di imprese) le parti di fornitura assunte da ogni partecipante all'associazione temporanea;

2.4) (in caso di consorzio) le imprese consorziate che eseguiranno la fornitura in caso di aggiudicazione;

2.5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;

2.6) di avere nella propria disponibilità o di impegnarsi ad avere prima della stipula del contratto stazioni di rifornimento con caratteristiche e ubicazione di seguito descritti:

- o almeno nr. 1 (una) stazione di servizio nel raggio di km 7 (sette) dalle seguenti sedi/depositi della stazione appaltante:

- Centro di Raccolta di Salò (BS), via Enrico Fermi snc;
- Centro di Raccolta di Toscolano Maderno (BS), via Marconi snc;
- Centro di Raccolta di Desenzano del Garda (BS), Località Cremaschina snc;
- Deposito di San Felice del Benaco (BS), Loc. Santigaro 35 snc;
- Centro di Raccolta di Pontevico (BS), Via Del Porto snc;

presso le quali sia possibile effettuare rifornimenti di gasolio e di benzina, senza necessità di accesso alla rete autostradale;

2.7) di garantire alla stazione di rifornimento la presenza di almeno n. 1 pompa per gasolio e per benzina adeguate a mezzi di grandi dimensioni (autocarri scarrabili, spazzatrici, ecc.) al fine di facilitare e snellire le operazioni di rifornimento.

2.8) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali;

2.9) l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relative alla presente procedura.

A norma dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 il subappalto è ammesso nel limite del 30% dell'importo totale dell'affidamento.

Gli operatori economici indicano in sede di gara, nell'apposita sezione del modello DGUE (parte II sezione "D"), le parti del contratto che intenderanno subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.

**3. Cauzione provvisoria** dell'importo pari a euro 13.200,00 costituita, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

La garanzia deve avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come soggetto beneficiario l'amministrazione aggiudicatrice e contenere, ai sensi dell'art. 93, comma 4 del D.lgs. 50/16, l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del c.c., la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957, comma 2 del cod.

civ. ed essere operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice.

L'importo della garanzia è ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/16.

**La dimostrazione del possesso della certificazione di qualità deve avvenire per tramite di fotocopia del certificato di qualità accompagnato da dichiarazione di conformità all'originale.**

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, di Consorzi ordinari o GEIE, ai fini della riduzione dell'importo della garanzia di cui all'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/16, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi Raggruppamenti, Consorzi o GEIE.

**3.1 Impegno** del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 art. 93 comma 8. Tale dichiarazione può essere riportata all'interno della cauzione provvisoria sotto richiesta.

**4. Versamento all'ANAC** dell'importo di euro 70,00 (CIG 7660988F47) secondo le modalità disposte dalla Deliberazione A.N.AC. 22/12/2016 n. 163 rilevabile sul sito internet [ww.anticorruzione.it](http://ww.anticorruzione.it).

**5. Codice "PASSOE"** rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste dalla delibera n° 111 del 20/12/2012 dell'Autorità medesima.

La mancata dichiarazione del Passoe in gara non costituisce motivo di esclusione né di sanzione, né oggetto di integrazione per tutti i concorrenti.

Ai fini della effettuazione delle verifiche il concorrente che non consegnasse in gara il PASSOE e risultasse aggiudicatario dovrà consegnarlo all'amministrazione in una fase successiva, a pena di revoca dell'aggiudicazione.

**6.** Eventuale (in caso di dichiarazioni o offerta sottoscritta da procuratore o institore non iscritti nel certificato della camera di commercio) originale o copia conforme della procura institoria o della procura speciale, nell'eventualità che l'offerta e/o l'istanza di ammissione sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA ECONOMICA.**

La busta dovrà riportare la dicitura "**BUSTA "B" – OFFERTA ECONOMICA**" e contenere, al suo interno l'offerta economica e l'elenco delle stazioni di rifornimento, predisposti secondo gli specifici modelli allegati al presente disciplinare di gara e sottoscritti dal legale rappresentante della impresa, contenenti i seguenti elementi:

- 1) L'elenco delle stazioni di servizio di cui dispone il concorrente aventi le caratteristiche indicate all'art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto con l'indicazione dei prezzi, separati per tipologia di carburante, comunicati al Ministero dello Sviluppo Economico alla data del 16/10/2018 dalle stazioni stesse (**utilizzare Modello E – Stazioni**);
- 2) L'offerta economica, redatta in lingua italiana con importi espressi in €/litro (**utilizzare Modello F – Offerta economica**) con l'indicazione:
  - a) della media dei prezzi, suddivisa per tipologia di carburante, comunicati al Ministero dello Sviluppo Economico alla data del 16/10/2018<sup>1</sup> dalle stazioni di servizio di cui dispone il concorrente e indicate nel Modello E – Stazioni;
  - b) dello sconto offerto, espresso in €/litro fino alla terza cifra decimale, sulla media dei prezzi comunicati al Ministero dello Sviluppo Economico alla data del 16/10/2018 dalle stazioni di servizio di cui dispone il

<sup>1</sup> Come previsto dalla legge sviluppo (articolo 51 della legge n. 99 del 2009) e dai relativi provvedimenti attuativi (DM 15 ottobre 2010 e DM 17 gennaio 2013), a decorrere dal 16 settembre 2013, è obbligatorio per i gestori di tutti gli impianti di distribuzione di carburante dell'intera rete stradale comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per tutte le tipologie di carburanti (benzina, gasolio, gpl e metano) e per tutte le forme di vendita (con priorità per la modalità self service, se attiva durante l'intero orario di apertura), ai fini della loro pubblicazione sul sito <https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezziSearch/>. La comunicazione deve avere cadenza almeno settimanale, da effettuare in ogni caso di variazioni di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata. Si richiede pertanto l'ultimo prezzo comunicato al MISE entro il 16/10/2018 che pertanto non può essere precedente al 10/10/2018.

concorrente e indicate nel Modello E – Stazioni. Lo sconto offerto dovrà essere unico per tutti i tipi di carburante e comunque **maggiore di 0,038 €/litro** carburante.

- c) il prezzo netto offerto per ogni tipologia di carburante espresso in €/litro fino alla terza cifra decimale, risultante dalla differenza tra Prezzo medio concorrente e Sconto concorrente ( $c = a - b$ );
- d) **prezzo unico netto offerto**: media tra prezzo netto offerta benzina e prezzo netto offerta gasolio.

In caso di discordanze fra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, è ritenuto valido quello indicato in lettere.

Lo sconto offerto e il prezzo medio applicato dalle stazioni di servizio dichiarato dall'offerente si intendono IVA esclusa.

I costi della sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) di cui al comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e sono pari a € 0 (euro zero/00).

L'offerta economica dovrà inoltre contenere l'impegno dell'operatore economico a mantenere ferma e vincolante la stessa per un periodo di 180 (centottanta) giorni dal termine di presentazione delle offerte.

In caso di associazioni di imprese, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i componenti dell'associazione o consorzio ordinario.

Non sono ammesse offerte in aumento.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi del comma 5 dell'art. 95 del citato Decreto si precisa che l'utilizzo del criterio del prezzo più basso per l'affidamento della presente procedura è motivato dalla standardizzazione delle caratteristiche tecniche della fornitura definite dal mercato di riferimento.

Il seggio di gara, a seguito delle dell'esame delle offerte, stilerà una graduatoria finale, in considerazione dei valori di cui al punto 16 lett. d) (**prezzo unico netto** offerto).

Nel caso di parità si procederà all'aggiudicazione per sorteggio (R.D. 827 del 1924).

Ai sensi dell'Art. Art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto, Importo dei corrispettivi – Prezzi di riferimento e sconto base minimo, si ribadisce che il prezzo di cui al punto 16 lett. d) è il prezzo valido ai soli fini dell'aggiudicazione, mentre il prezzo del carburante addebitato dall'aggiudicatario sarà quello di vendita al pubblico all'atto del rifornimento alla pompa, sia in modalità Servito che Non servito, detratto lo sconto in €/litro al netto di iva, offerto in sede di gara dall'appaltatore.

In relazione a quanto sopra, si precisa che, per quanto riguarda i rifornimenti in modalità Non servito, lo sconto offerto in sede di gara andrà a sommarsi allo sconto già applicato dal gestore rispetto ai rifornimenti in modalità Servito.

Il corrispettivo sarà comunque corrisposto a misura, in funzione delle quantità di carburante effettivamente erogate alla stazione appaltante.

## 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **lunedì 26/11/2018 alle ore 09:30** presso la sede della Società Garda Uno S.p.A., in via Italo Barbieri, n. 20, nella sala riunioni, al piano secondo e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec almeno 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec almeno 3 giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP al seggio di gara: i plichi pervenuti vengono custoditi in luogo sicuro, in armadio chiuso a chiave e situato presso la sede della stazione appaltante.

In tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata agli offerenti con le modalità di cui al punto 18. In tali casi il seggio di gara provvede ad archiviare in luogo protetto la documentazione presentata dagli offerenti e le relative buste, nello stato in cui si trovano al momento del procedimento, nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato e identificato a verbale, oppure la stessa documentazione è rassegnata al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **19. APERTURA DELLE BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.**

Le offerte economiche verranno aperte nella stessa seduta nel corso della quale si è verificata la regolarità della documentazione amministrativa ovvero in altra seduta pubblica, qualora sia stato necessario procedere all'attivazione del soccorso istruttorio per sanare carenze formali non essenziali riscontrate nella documentazione amministrativa stessa.

## **20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, di una commissione nominata *ad hoc*, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Quando le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 5 (cinque) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al precedente punto, in seduta pubblica:

- a) procede al sorteggio di uno dei cinque metodi di individuazione della soglia di anomalia previsti dall'articolo 97, comma 2, del Codice;
- b) se viene sorteggiato il metodo di cui alla lettera e) della norma citata, procede immediatamente al sorteggio del coefficiente correttivo da 0,6 a 0,9 previsto dalla stessa lettera e);
- c) in applicazione del metodo sorteggiato procede al calcolo della soglia di anomalia;
- d) se, per evidenti e inevitabili ragioni aritmetiche, l'applicazione del metodo sorteggiato ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Codice, comporta che tutte le offerte ammesse risultino formalmente anomale (ovvero pari o superiori alla soglia di anomalia calcolata), la Stazione appaltante, in applicazione di irrinunciabili principi di ragionevolezza, economia e conservazione degli atti giuridici, considerato che in tal caso non si rileva una lesione degli interessi degli offerenti ed è rispettato il principio di imparzialità, procede immediatamente ad un nuovo sorteggio pubblico per l'individuazione di un diverso metodo di calcolo della soglia di anomalia tra quelli previsti dalla norma.

Gestione delle Offerte anomale o anormalmente basse:

- a) ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata

con le modalità precedentemente descritte;

- b) le offerte che presenteranno ribassi superiori alla soglia di anomalia verranno sottoposte al procedimento di verifica secondo quanto disposto dall'art. 97, commi 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## **21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.**

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo agli organi aziendali competenti tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della

documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione di arbitri.

## **23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

Ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, i dati forniti dagli operatori economici sono trattati da Garda Uno, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal citato Decreto.

Il Titolare del trattamento dei dati forniti, nonché il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento cui sarà possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti.

## **24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**

Ai fini della presente gara il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 è il Direttore Tecnico Operativo Settore Igiene Urbana, Massimo Pedercini.

Tutte le comunicazioni e le eventuali variazioni apportate ai documenti di gara saranno comunicate via posta elettronica certificata.

**25. ULTERIORI DISPOSIZIONI.**

L'amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di una sola offerta valida pervenuta.

Li 17/10/2018

PER LA STAZIONE APPALTANTE  
(il Responsabile Unico del Procedimento – Massimo Pedercini)